



CITTÀ DI TARQUINIA

PROVINCIA DI VITERBO

**REGOLAMENTO RECANTE DISPOSIZIONI PER L'ISTITUZIONE, IL
CONFERIMENTO E LA REVOCA DEGLI INCARICHI DI ELEVATA
QUALIFICAZIONE (EQ)**

**ai sensi degli artt. 16 e seguenti del CCNL Comparto Funzioni Locali
16 novembre 2022**

Approvato con deliberazione di Giunta comunale n° 95 del 29/06/2023

Indice:

1. Normativa di riferimento sulla disciplina dettata dagli artt. 16, 17, 18, 19 e 20 del CCNL Comparto Funzioni Locali del 16 novembre 2022:

1.1 Premessa.....	pag.3
1.2 La nuova regolamentazione di conferimento e revoca degli incarichi di EQ.....	pag.4
1.3 La struttura economica.....	pag.5
1.4 Nuovi incarichi di Elevata Qualificazione (EQ)	pag.5
1.5 Retribuzione di posizione e retribuzione di risultato	pag.6

2. REGOLAMENTO RECANTE DISPOSIZIONI PER L'ISTITUZIONE, IL CONFERIMENTO E LA REVOCA DEGLI INCARICHI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE (EQ)

Art. 1 - Istituzione delle Elevate Qualificazioni (EQ).....	pag.7
Art. 2- Modalità di conferimento dell'incarico di EQ.....	pag.7
Art. 3- Contenuto degli incarichi.....	pag.8
Art. 4- Cessazione dell'incarico.....	pag.8
Art. 5- Revoca dell'incarico.....	pag.8

1. Normativa di riferimento sulla disciplina dettata dagli artt. 16, 17, 18, 19 e 20 del CCNL Comparto Funzioni Locali del 16 novembre 2022:

1.1- Premessa

L' art. 16 del CCNL 16.11.2022 reca la nuova disciplina delle posizioni di lavoro di elevata responsabilità con elevata autonomia decisionale. Ciascuna di tali posizioni costituisce oggetto di incarico di Elevata Qualificazione (EQ) e richiede: 1) responsabilità amministrative e di risultato, a diversi livelli, in ordine alle funzioni specialistiche e/o organizzative affidate, inclusa la responsabilità di unità organizzative; responsabilità amministrative derivanti dalle funzioni organizzate affidate e/o conseguenti ad espressa delega di funzioni da parte del dirigente, implicante anche la firma del provvedimento finale, in conformità agli ordinamenti delle amministrazioni; 2) conoscenze altamente specialistiche, capacità di lavoro in autonomia accompagnata da un grado elevato di capacità gestionale, organizzativa, professionale atta a consentire lo svolgimento di attività di conduzione, coordinamento e gestione di funzioni organizzativamente articolate di significativa importanza e responsabilità e/o di funzioni ad elevato contenuto professionale e specialistico, implicanti anche attività progettuali, pianificatorie e di ricerca e sviluppo. Tali posizioni di lavoro (EQ) vengono distinte nelle seguenti due tipologie:

- a) posizione di responsabilità di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa (ex titolari di posizione organizzativa CCNL 21/05/2018);
- b) posizione di responsabilità con contenuti di alta professionalità, comprese quelle comportanti anche l'iscrizione ad albi professionali, richiedenti elevata competenza specialistica acquisita attraverso titoli formali di livello universitario del sistema educativo e di istruzione oppure attraverso consolidate e rilevanti esperienze lavorative in posizioni ad elevata qualificazione professionale o di responsabilità, risultanti dal curriculum (alta professionalità).

Gli incarichi di EQ, afferenti alle suddette posizioni di lavoro di cui alle lettere a) e b) sopra indicate, possono essere affidati al personale inquadrato nell'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, ovvero a personale acquisito dall'esterno ed inquadrato nella medesima area o, in mancanza ed in presenza di determinate condizioni, anche al personale inquadrato nell'area degli Istruttori, purché in possesso delle necessarie capacità ed esperienze professionali. L'art. 13, comma 3, del nuovo CCNL dispone che gli incarichi di posizione organizzativa in essere alla data di entrata in vigore del Titolo III "Ordinamento Professionale" sono, in prima applicazione, automaticamente ricondotti alla nuova tipologia di incarichi di EQ. Gli incarichi di posizione organizzativa conferiti secondo la predetta disciplina proseguono fino a naturale scadenza.

L'art. 19 del CCNL dispone che negli enti privi di personale con qualifica dirigenziale, le posizioni di responsabile di ciascuna struttura apicale, secondo l'ordinamento organizzativo dell'ente, sono automaticamente individuate come posizioni di lavoro oggetto di incarichi di EQ ai sensi dell'art. 16 del presente CCNL e prevede una specifica deroga in merito alla possibilità di attribuire l'incarico di EQ al personale inquadrato nell'area degli Istruttori, qualora ricorra una delle seguenti condizioni:

- a) pur in presenza in dotazione organica di personale inquadrato nell'area dei Funzionari

e dell'Elevata Qualificazione, non vi siano dipendenti in servizio inquadrati in tale area;

b) ovvero, anche nel caso alternativo di presenza di personale inquadrato nell'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione qualora non sia possibile attribuire a tale personale un incarico ad interim di EQ per carenza delle competenze professionali a tal fine richieste, al fine di garantire la continuità e regolarità dei servizi istituzionali.

In una delle due sopra previste ipotesi, il conferimento di incarico di Elevata Qualificazione al personale inquadrato nell'area degli Istruttori può avvenire in presenza dei seguenti presupposti:

- a) il dipendente deve essere in possesso delle necessarie capacità ed esperienze professionali;
- b) la nomina può essere disposta per una sola volta, salvo il caso in cui un'eventuale reiterazione sia giustificata dalla circostanza che siano già state avviate le procedure per l'acquisizione di personale dell'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, con possibilità da parte dell'ente di procedere anche alla revoca anticipata dell'incarico conferito, una volta assunto il personale dell'area superiore.

1.2 La nuova regolamentazione di conferimento e revoca degli incarichi di EQ

Le disposizioni di cui all'art. 18 del CCNL 16.11.2022 stabiliscono i principi per il conferimento degli incarichi di Elevata Qualificazione (EQ), prevedendo quanto segue:

- sono conferiti dai dirigenti [e negli enti privi di personale dirigenziale dal Sindaco] per un periodo massimo non superiore a 3 anni con atto scritto e motivato e possono essere rinnovati con le medesime formalità;
- ciascun ente stabilisce la graduazione dei valori delle singole posizioni organizzative, sulla base di criteri predeterminati, che tengono conto della complessità nonché della rilevanza delle responsabilità amministrative e gestionali di ciascuna posizione organizzativa;
- nell'atto di conferimento di tali incarichi gli enti devono tenere conto:
 - a) della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare;
 - b) dei requisiti culturali posseduti, delle attitudini e della capacità professionale ed esperienza acquisiti dal personale inquadrato nell'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione;
 - c) della possibile revoca di tali incarichi prima della scadenza con atto scritto e motivato, in relazione ad intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza di valutazione negativa della performance individuale.

Nei casi di revoca anticipata, prima della formalizzazione della stessa, dovranno essere acquisite in contraddittorio con il dipendente le sue valutazioni, anche assistito dalla organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da personale di sua fiducia.

L'art. 19 del CCNL 16.11.2022 prevede che: *“Negli enti privi di personale con qualifica dirigenziale, le posizioni di responsabile di ciascuna struttura apicale, secondo l'ordinamento organizzativo dell'ente, sono automaticamente individuate come posizioni di lavoro oggetto di incarichi di EQ ai sensi dell'art. 16 del presente CCNL”* il quale deve essere coordinato con l'art. 109, comma 2, del D. Lgs. 267/2000 (Testo Unico degli Enti Locali T.U.E.L.) il quale dispone che: *“Nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'articolo 107, commi 2 e 3, fatta salva l'applicazione dell'articolo 97, comma 4, lettera d), possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente*

dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione.”.

1.3 La struttura economica

Le disposizioni di cui all'art. 17 del CCNL 16.11.2022 entrano nel merito delle retribuzioni di posizione e di risultato del personale titolare di un incarico di EQ, le quali assorbono tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal contratto collettivo nazionale, compreso il compenso per il lavoro straordinario, salvo quanto previsto dall'art. 20 che prevede la possibilità di erogazione di altri trattamenti accessori espressamente individuati.

Ai sensi dell'art. 17 del CCNL 16.11.2022:

- l'importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di € 5.000 ad un massimo di € 18.000 annui lordi per tredici mensilità (in precedenza- CCNL 21.5.2018- per le posizioni organizzative e per le alte professionalità l'importo oscillava da un minimo € 5.000 ad un massimo di € 16.000); a seguito della graduazione operata dall'ente;
- l'importo della retribuzione di posizione del personale dell'area degli Istruttori varia da un minimo di € 3.000 ad un massimo di € 9.500 annui lordi per tredici mensilità;

L'art. 19 comma 5 stabilisce inoltre che, nelle ipotesi di conferimento di incarico di EQ, a personale utilizzato a tempo parziale presso altro ente o presso servizi in convenzione, ivi compreso il caso dell'utilizzo a tempo parziale presso una Unione di comuni, la retribuzione di posizione può essere aumentata di un importo non superiore al 30% della stessa.

La retribuzione di risultato, attribuita sulla base dei criteri definiti dagli enti, è stata invece confermata dall'art. 17 del CCNL 16.11.2022, il quale prevede che gli enti destinano una quota non inferiore al 15% delle risorse complessivamente finalizzate alla erogazione della retribuzione di posizione e di risultato di tutte le posizioni organizzative previste dal proprio ordinamento.

L'art. 17 comma 5 del CCNL 16/11/2022 regola anche la remunerazione dei c.d. incarichi ad interim, ossia l'attribuzione ad un lavoratore già titolare di incarico di EQ di altro incarico di EQ. Tale disposizione prevede infatti che per tutta la durata dell'incarico ad interim il lavoratore ha diritto ad un incremento della sua retribuzione di risultato da un minimo del 15% ad un massimo del 25% del valore economico della retribuzione di posizione prevista per l'incarico di EQ oggetto dell'incarico ad interim. Tale variazione tra il minimo e il massimo, dovrà essere effettuata dagli enti sulla base della complessità delle attività e del livello di responsabilità connessi all'incarico attribuito nonché del grado di conseguimento degli obiettivi.

1.4 Nuovi incarichi di Elevata Qualificazione (EQ)

Gli incarichi di Elevata Qualificazione (EQ) dovranno essere conferiti con atto scritto e motivato, sulla base della valutazione dei requisiti culturali posseduti, delle attitudini e della capacità professionale ed esperienza, acquisiti dal personale potenzialmente destinatario.

Sulla durata, il nuovo CCNL del Comparto Funzioni Locali stabilisce che il periodo massimo è di tre anni, ma non risolve, tuttavia, il problema più delicato e diffuso, della

durata minima, lasciata senza una specificazione.

Il CCNL stabilisce che gli incarichi di EQ potranno essere revocati prima della scadenza, sempre con atto scritto e motivato, in caso di intervenuti mutamenti organizzativi o valutazione negativa.

La valutazione dovrà essere annuale nel rispetto del sistema vigente. Solo la "valutazione positiva" dà anche titolo alla retribuzione di risultato: dovranno essere i sistemi di valutazione della performance a stabilire quando una valutazione possa considerarsi positiva.

Nel caso la valutazione risulti negativa, i titolari di incarico di EQ avranno diritto a confrontarsi in contraddittorio col valutatore, anche con l'assistenza del sindacato cui aderiscano o di persona di propria fiducia.

Il nuovo CCNL disapplica gli articoli 13, 14, 15, 16, 17 e 18 del CCNL del 21.5.2018 relativi alla precedente area delle posizioni organizzative

L'art. 13, comma 3, del nuovo CCNL dispone che gli incarichi di posizione organizzativa in essere alla data di entrata in vigore del Titolo III "Ordinamento Professionale" sono, in prima applicazione, automaticamente ricondotti alla nuova tipologia di incarichi di EQ. Gli incarichi di posizione organizzativa conferiti secondo la predetta disciplina proseguono fino a naturale scadenza.

1.5 Retribuzione di posizione e retribuzione di risultato.

Il CCNL modifica parzialmente il trattamento economico del personale titolare di incarico di Elevata Qualificazione (EQ) distinto in retribuzione di posizione e risultato.

La prima oscilla da un minimo di € 5.000 ed un massimo di € 18.000 annui lordi per tredici mensilità (il precedente CCNL 21/05/2018 fissava il tetto massimo ad € 16.000) sulla base del sistema di graduazione stabilito dagli enti che, se dotati di dirigenza, dovranno considerare ampiezza e contenuto di eventuali deleghe dirigenziali.

Nel caso di incarichi di EQ assegnati anziché a personale inquadrato nell'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione a dipendenti appartenenti alle aree degli Istruttori o degli Operatori Esperti, la posizione minima sarà di € 3.000 e la massima di € 9.500 annui lordi per tredici mensilità.

Con il nuovo CCNL si conferma la previsione secondo la quale ciascun ente è chiamato a definire i criteri per determinare l'importo del risultato, con obbligo di destinare una quota non inferiore al 15% delle risorse complessivamente finalizzate all'erogazione della retribuzione di posizione e di risultato di tutti gli incarichi previsti dal proprio ordinamento.

Le risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato degli incaricati di EQ sono corrisposte a carico del bilancio, conglobando in un unico capitolo di bilancio l'insieme delle risorse che finanziano le due indennità.

2. REGOLAMENTO RECANTE DISPOSIZIONI PER L'ISTITUZIONE, IL CONFERIMENTO E LA REVOCA DEGLI INCARICHI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE (EQ)

Art. 1 - Istituzione delle Elevate Qualificazioni (EQ)

1. Gli incaricati di Elevata Qualificazione (EQ) del Comune di Tarquinia sono individuati nelle posizioni di lavoro che richiedono lo svolgimento di funzioni di direzione delle unità organizzative di maggior rilevanza e di particolare complessità denominate "Settori", caratterizzate da autonomia gestionale ed organizzativa, come previsto dagli artt. 16 e seguenti del nuovo CCNL del 16.11.2022 -Incarichi di Elevata Qualificazione (in precedenza: artt. 13 e successivi del CCNL del 21.5.2018- ex Area delle posizioni organizzative).
2. Ai sensi dell'art. 16, comma 2, del CCNL 16.11.2022, le posizioni di lavoro di cui al comma 1 del presente articolo vengono distinte in due tipologie:
 - a) posizione di responsabilità di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa;
 - b) posizione di responsabilità con contenuti di alta professionalità, comprese quelle comportanti anche l'iscrizione ad albi professionali, richiedenti elevata competenza specialistica acquisita attraverso titoli formali di livello universitario del sistema educativo e di istruzione oppure attraverso consolidate e rilevanti esperienze lavorative in posizioni ad elevata qualificazione professionale o di responsabilità, risultanti dal curriculum.
3. Gli incarichi di Elevata Qualificazione (EQ) sono conferiti dal Sindaco, a norma dell'art. 109 comma 2 del D. Lgs. 267/2000, con proprio decreto motivato, al personale apicale dell'Ente inquadrato nell'area dei Funzionari e dell'EQ, assunto con contratto a tempo indeterminato o determinato, ovvero con contratto di lavoro a tempo determinato "extra-dotazionale", previa nomina a Responsabile di Settore ed attribuzione delle funzioni di cui all'art. 107 del D. Lgs. 267/2000, che non sia stato oggetto di provvedimenti disciplinari conclusi con sanzione superiore alla sospensione dal servizio per 2 mesi o di procedimenti penali passati in giudicato nell'ultimo biennio che si siano conclusi con la condanna del dipendente per uno dei reati previsti dal Capo I del Titolo II del libro secondo del codice penale.
4. Circa la possibilità di attribuire l'incarico di Elevata Qualificazione (EQ) al personale dell'area degli Istruttori, ai sensi dell'art.19 comma 2 del CCNL del 16.11.2022, sarà possibile procedere al conferimento dell'incarico di Elevata Qualificazione al personale inquadrato nella predetta area, in via eccezionale e temporanea, al fine di garantire la continuità e la regolarità dei servizi istituzionali, solo qualora ricorrano le condizioni previste nella stessa disposizione alla quale si rimanda.

Art. 2- Modalità di conferimento dell'incarico di EQ

1. Per la scelta del personale a tempo indeterminato inquadrato nell'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione più idoneo al conferimento degli incarichi di Elevata Qualificazione (EQ), da effettuarsi con procedura comparativa a cura del Sindaco supportato dal Segretario Generale, si procede tramite l'esame dei curricula dei candidati, anche ricavabili dai rispettivi fascicoli personali, tenendo conto:
 - a. delle funzioni ed attività da svolgere;

- b. della natura e caratteristiche dei programmi e degli obiettivi da realizzare;
 - c. dei titoli di studio e dei requisiti culturali posseduti;
 - d. delle attitudini comportamentali, delle capacità professionali ed esperienze acquisite, dando evidenza, nella motivazione dell'atto di incarico, delle scelte effettuate.
2. L'incarico ha durata minima di anni uno, salvo diversa disposizione sindacale, fino ad un massimo di tre anni, decorrente dalla data di sottoscrizione dell'atto di nomina ed è rinnovabile sulla base di adeguata motivazione che tenga conto della valutazione dei risultati conseguiti. L'incarico potrà avere durata inferiore per cessazione della carica del Sindaco, secondo quanto previsto dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi dell'Ente.
3. Alla scadenza dell'incarico il mancato rinnovo non necessita di motivazione; tuttavia se la scadenza dell'incarico coincide con la scadenza del mandato del Sindaco o qualora alla scadenza dell'incarico non venga confermato o nominato un nuovo responsabile, l'incarico si intende prorogato per massimo 60 giorni.

Art. 3- Contenuto degli incarichi

1. L'istituzione delle posizioni di lavoro oggetto di incarico di Elevata Qualificazione prevedono che venga assegnata agli incaricati più elevata responsabilità di prodotto e di risultato rispetto al restante personale di ruolo dell'Ente; in particolare il titolare di incarico di Elevata Qualificazione avrà:
- a. responsabilità dei servizi del Settore cui è preposto;
 - b. direzione e gestione funzionale del personale assegnato;
 - c. gestione delle risorse economiche e strumentali assegnate;
 - d. predisposizione dei relativi atti e delle proposte di delibera della Giunta e del Consiglio;
 - e. l'onere di svolgere inoltre tutti i compiti assegnatigli o delegatigli dal Sindaco e/o dalla Giunta.
2. Il personale inquadrato nell'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, titolare di incarico di E.Q., è tenuto al rispetto dell'orario minimo contrattuale settimanale ed i margini di flessibilità previsti dalla contrattazione integrativa del Comune e dalla disciplina di Ente.

Art 4- Cessazione dell'incarico

1. L'incarico di Elevata Qualificazione cessa per:
- a) cessazione della carica del Sindaco, salvo diversa previsione contenuta nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi dell'Ente;
 - b) revoca dell'incarico, ai sensi dell'art. 5 del presente Regolamento;
 - c) trasferimento del dipendente ad altra P.A.;
 - d) scadenza naturale del termine.

Art. 5- Revoca dell'incarico

1. L'incarico è revocabile, prima della scadenza, con atto motivato, per:
- a. intervenuti mutamenti organizzativi alla struttura burocratica del Comune;
 - b. valutazione negativa della performance individuale. Prima di procedere alla definitiva formalizzazione di una valutazione non positiva, si acquisiscono in contraddittorio le valutazioni del dipendente interessato anche assistito dalla

organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da persona di sua fiducia;

c. addebito di provvedimenti disciplinari conclusi con sanzione superiore al richiamo scritto o di procedimenti penali anche non passati in giudicato relativi ad uno o più reati previsti dal Capo I del Titolo II del libro secondo del codice penale.

2. L'adozione dell'atto di revoca è di competenza del Sindaco e questo comporta:
- a. la cessazione immediata dell'incarico di Elevata Qualificazione, con contestuale riassegnazione delle funzioni dell'area e del profilo di appartenenza;
 - b. la perdita immediata della retribuzione di posizione connessa;
 - c. la non attribuzione della retribuzione di risultato, nei casi di cui ai precedenti punti b) e c) del comma 1 del presente articolo, mentre, in caso di intervenuti mutamenti organizzativi, la retribuzione di risultato verrà corrisposta in proporzione al periodo di incarico effettivamente svolto.